



---

## COMUNE DI PRATO

---

Disposizione del Segretario Generale n. **5** del **12/05/2025**

Oggetto: **Disposizioni contenenti le linee guida per contrastare le operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 21.11.2007, n. 231.**

Maria Benedetta Dupuis 12/05/2025



Oggetto: Disposizioni contenenti le linee guida per contrastare le operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 21.11.2007, n. 231.

## **Il Segretario Generale**

Visto l'art. 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005";

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" con cui è stata riordinata l'intera materia dettando le misure volte a tutelare l'integrità dei sistemi e la correttezza dei comportamenti dei destinatari della stessa normativa comprese le amministrazioni pubbliche;

Visto che, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 231/2007, rientrano nella fattispecie del "riciclaggio" le azioni, commesse intenzionalmente, ed anche le attività che hanno generato i beni da riciclare e che sono state svolte nel territorio di uno Stato, comunitario o extra comunitario, diverso da quello italiano che consistono in:

- a) conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;



- d) partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

Visto che per finanziamento del terrorismo debba intendersi, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;

Visto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera g) del d.lgs. 231/2007, tra i destinatari delle disposizioni dello stesso decreto sono ricompresi anche "gli uffici della pubblica amministrazione", nella cui definizione prevista dall'art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, rientrano i Comuni e che detti uffici sono tenuti all'applicazione della citata normativa, fatta eccezione delle specifiche prescrizioni afferenti gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II;

Visto che l'art. 3 del d.lgs. 231/2007 prevede l'obbligo per i destinatari delle disposizioni di cui allo stesso decreto di adottare idonei e appropriati sistemi e procedure finalizzati ad attuare le misure previste dallo stesso decreto in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; e che tali obblighi devono essere adempiuti utilizzando le informazioni possedute o acquisite dagli stessi destinatari nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 (in G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011) – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Visto il provvedimento del 4 maggio 2011 dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), recante le: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015 (G.U.



n. 233 del 7/10/2015), recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

Visto il provvedimento 23 aprile 2018 dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) recante: "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" (G.U. serie generale n. 269 del 19/11/2018);

Visto che le disposizioni succitate, da applicarsi esclusivamente agli uffici della pubblica amministrazione, definiscono, in attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2007, le procedure e gli indicatori di anomalia diretti a ridurre i margini di incertezza connessi con le valutazioni soggettive e finalizzati a contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Visto che le disposizioni suddette disciplinano inoltre le modalità per l'attuazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, le procedure interne finalizzate alla rilevazione delle operazioni sospette e la loro segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), i contenuti della segnalazione e le modalità della sua trasmissione, e la necessità di procedere alla formazione del personale volta alla corretta individuazione degli elementi di sospetto;

Visto che è necessario applicare la normativa in questione e condividere i fini pubblici perseguiti dal legislatore così come nella deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 4 marzo 2025 nella quale per aggiornare gli adempimenti in tema di antiriciclaggio è stata disposta la costituzione di un Presidio operativo stabile con funzioni in materia di antiriciclaggio ai fini di analisi e controllo per effettuare le segnalazioni delle operazioni sospette e di finanziamento del terrorismo;

Visto che tale Presidio operativo stabile è stato costituito in data 17/03/2025 con propria disposizione n. 3 nell'intento di partecipare appieno al sistema europeo e nazionale di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo attraverso azioni specifiche per disciplinare le procedure interne a questo Ente per la rilevazione delle operazioni sospette e la loro segnalazione all'UIF nonché per la formazione dei dirigenti e lavoratori comunali

**DISPONE**



- 1) di conformare l'azione del Presidio operativo stabile sulla base dei seguenti tre principi fondanti previsti anche nel decreto antiriciclaggio:

*Principio di collaborazione attiva*

Gli operatori destinatari degli obblighi antiriciclaggio improntano l'azione alla collaborazione attiva per prevenire il riciclaggio di proventi da attività criminose e il finanziamento del terrorismo, attraverso procedure e misure idonee per assolvere ai relativi obblighi di mappatura, valutazione e gestione del rischio; rilevazione adeguata di indicatori di situazioni di anomalia e verifica degli utenti; conservazione della documentazione; segnalazione delle operazioni sospette; controllo interno.

Essi adempiono a tali obblighi utilizzando le informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. Il principio di collaborazione attiva viene essere esteso, limitatamente alle loro competenze, ai collaboratori e incaricati esterni a qualsiasi titolo di questo Comune.

*Principio di proporzionalità*

Le misure e le procedure di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio devono essere proporzionate: alla peculiarità della attività amministrativa e alla dimensione organizzativa del Comune di Prato; al momento storico sociale di emersione di specifiche fattispecie delittuose e al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, che l'operatore ravvisi in rapporto al tipologia del soggetto (persona fisica o entità giuridica) destinatario dell'attività amministrativa finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico; al rapporto continuativo con la amministrazione; all'attività amministrativa posta in essere e delegata; al prodotto richiesta o alla transazione.

*Principio della protezione dei dati personali*

Il sistema e le procedure previste devono essere decise ed attuate nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30,06,2003, n. 196.

In particolare le operazioni di trattamento - con particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 4 del d.lgs. 196/2003 - devono esser e svolte in conformità alle norme legislative e regolamentari nonché ai provvedimenti del Garante della Privacy.

- 2) che per la gestione dei documenti e dei dati inerenti l'antiriciclaggio è obbligatorio attuare le misure minime di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003 che consistono in:
  - a) precisare le azioni specifiche derivanti dalle analisi del contesto, valutazione e gestione del rischio che verranno introdotte nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione in connessione con le Previsioni del Piano Prevenzione Corruzione;
  - b) favorire la diffusione e la conoscenza, tra i portatori di interessi esterni ed interni all'Amministrazione comunale, della normativa,



dell'organizzazione interna, delle procedure di valutazione degli elementi soggettivi inerenti alle operazioni sospette, dei presupposti e del procedimento di segnalazione delle operazioni sospette, ed effettuare la preventiva pubblicazione per 15 giorni consecutivi, antecedenti all'approvazione da parte della Giunta del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, contenente il Piano di Prevenzione della Corruzione per permettere ai portatori di interessi di presentare osservazioni o proposte integrative o modificative;

3) inserire l'adozione di un programma di formazione obbligatoria sulla normativa in materia di antiriciclaggio da svolgere, con continuità e sistematicità, di carattere generale a favore di tutti dipendenti comunali e specifica a favore dei dirigenti e dei componenti la struttura di Presidio operativo stabile;

4) di procedere attraverso la pubblicazione nella sottosezione di 1° livello "Altri Contenuti" della sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sottosezione di 2° livello "Antiriciclaggio";

5) di approvare le allegate disposizioni operative (allegato a) sulle modalità per l'attuazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, le procedure interne finalizzate alla rilevazione delle operazioni sospette e la loro segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), i contenuti della segnalazione e le modalità della sua trasmissione, e la necessità di procedere alla formazione del personale volta alla corretta individuazione degli elementi di sospetto.

6) di stabilire, infine, che le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da questo Comune debbano, entro tre mesi dalla data di ricevimento della presente disposizioni, adottare i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 25 *octies* del dlgs 231/2001.

Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Allegato A



comune di  
**PRATO**

**Disposizioni operative del  
Presidio stabile antiriciclaggio**

## **INDICE**

**Art. 1 Soggetti**

**Art. 2 Scopo e finalità**

**Art. 3 Attività preliminari**

**Art. 4 Attività di segnalazione**

**Art. 5 Ambito applicativo**

**Art. 6 Limitazioni degli obblighi**

**Art. 7 Formazione**

**Art. 8 Procedure**

**Art. 9 Azioni integrate**

**Art. 10 Protocolli**

## **Art. 1 Soggetti**

Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 231/2007 (di seguito decreto antiriciclaggio) sono chiamate a fornire un contributo attivo al sistema, mediante la "comunicazione" l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (di seguito UIF) di "dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale".

I soggetti operanti sono il Gestore, il Presidio operativo stabile e tutti i Dirigenti ai sensi dell'art.31 bis del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

## **Art. 2 Scopo e finalità**

L'attività operativa e le segnalazioni alla UIF sono finalizzate alla individuazione di situazioni finanziarie sospette o potenzialmente mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'intento consiste nella tempestiva individuazione di reali o eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (cfr comunicato del 31 maggio 2022, della UIF).

L'operatività rispetta i principi di

- a) collaborazione attiva: procedure e misure idonee per assolvere ai relativi obblighi di mappatura, valutazione e gestione del rischio; rilevazione adeguata di indicatori di situazioni di anomalia e verifica degli utenti; conservazione della documentazione; segnalazione delle operazioni sospette controllo interno<sup>1</sup>;
- b) proporzionalità: valutazione in concreto del dimensionamento dell'ente locale, del contesto storico - sociale, del rapporto pubblica amministrazione e privato<sup>2</sup>;
- c) riservatezza (osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.<sup>3</sup>

## **Art. 3 Attività preliminari**

---

<sup>1</sup> D.lgs. 231/2007 all'art. 10 per l'obbligo di collaborazione delle pubbliche amministrazioni e l'art. 31-bis del DPR 275/1999 per la definizione dei ruoli dirigenziali.

<sup>2</sup> D.lgs. 231/2007, art. 47, comma 2, che disciplina le attività di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

<sup>3</sup> Regolamento UE 2016/679 – GDPR

La gestione avviene con un sistema procedurale composto da più fasi:

1. creazione di una struttura organizzativa dotata di sistemi di comunicazione (Presidio operativo stabile);
2. mappatura, valutazione ed analisi di rischio;<sup>4</sup>
3. individuazione di indicatori di situazioni di anomalia;
4. possibilità di effettuare segnalazioni alle autorità competenti in presenza di posizioni che si prestino a far presagire ingerenze illegali.

La mappatura, valutazione ed analisi di rischio comprende l'attività di ricognizione delle attività nell'ambito applicativo di cui all'art. 5 che segue, la valutazione in concreto della effettiva esposizione a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la conseguente mitigazione dei rischi. L'analisi dei processi amministrativi è volta ad individuare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di interferenza con fattispecie di riciclaggio.

Sono valutate le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi sulla base di indici di rilevazione delle anomalie che vengono predeterminati.

#### **Art. 4 Attività di segnalazione**

L'obbligo di segnalazione all'UIF deriva dall'individuazione della presenza di una operazione sospetta. Viene attuato senza ritardo dal Gestore che opera in collaborazione con il Presidio stabile operativo.

L'operazione sospetta ingenera il convincimento o il ragionevole sospetto della presenza del reato antecedente di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è ragionevole se desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento, frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto privato.

Le operazioni sospette possono essere antecedenti, concomitanti o successive ai reati o anche solo tentate con la realizzazione di atti idonei ed univoci.

---

<sup>4</sup> Art. 47 del d.lgs. 231/2007 per le attività di valutazione e gestione del rischio.

## **Art. 5 Ambito applicativo**

I doveri di comunicazione delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo sono limitati all'ambito di:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.<sup>5</sup>

## **Art. 6 Limitazioni agli obblighi**

Il Presidio stabile operativo che riceva le segnalazioni dei Dirigenti, ai sensi dall'art 31 bis del Regolamento per l'Ordinamento Uffici e Servizi, non è tenuto allo svolgimento di attività esplorative volte alla ricerca di operazioni sospette al di fuori del perimetro delle attività definite nell'articolo che precede e proprie di ciascun ufficio pubblico.

Non sono imposti adempimenti che comportino rallentamenti o interruzioni dell'attività amministrativa.

## **Art. 7 Formazione**

Le pubbliche amministrazioni adottano, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale (realizzati ex art. 3 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178, art. 10 del decreto antiriciclaggio), misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.<sup>6</sup>

## **Art. 8 Procedure**

La prima riunione del Presidio operativo stabile è quella di insediamento e viene effettuata entro sei mesi dalla seduta di insediamento del Sindaco o, comunque, a seguito di nomina del Gestore dell'antiriciclaggio.

---

<sup>5</sup> D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e alle disposizioni di cui al decreto antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, art. 47).

<sup>6</sup> Art. 10 del d.lgs. 231/2007 e l'art. 3 del d.lgs. 178/2009 per le misure di formazione e aggiornamento del personale.

Le riunioni successive sono di norma semestrali ai fini della verifica della corretta e continua informazione e formazione in materia di antiriciclaggio e, comunque, il Presidio operativo si può riunire ogni qualvolta possa lo reputi necessario o vi sia stata una segnalazione.

### **Art. 9 Azioni integrate**

Le azioni di possono esser integrate con previsioni specifiche contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione ed in connessione con le previsioni del Piano Prevenzione Corruzione.<sup>7</sup>

### **Art. 10 Protocolli**

Per aumentare l'efficacia delle disposizioni del decreto antiriciclaggio, si promuovono accordi e collaborazioni con altri organismi istituzionali, in particolare con la Prefettura di Prato e la Guardia di Finanza, conformemente all'art. 47 del d.lgs. 231/2007 e alle linee guida della UIF.

---

<sup>7</sup> Legge 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione, con collegamento alle attività di prevenzione del riciclaggio.